

Procedura per l'espletamento dell'incarico di Cultore della materia presso Istituti universitari.

(Risposta a quesito dell'11 luglio 2012)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 luglio 2012, ha adottato la seguente delibera:

“- considerato che in data 12 gennaio 2011 il Consiglio ha preso atto della qualifica di cultore della materia presso l'Università degli Studi di ... del dott. ..., giudice del Tribunale di ..., ed ha autorizzato il medesimo allo svolgimento di attività di esame e didattiche collaterali dal 29 novembre 2010 al 29 giugno 2011;

- che a seguito della nota pervenuta in data 26 luglio 2011, con la quale il dott. ... in ordine all'incarico già definito dal Consiglio il 12 gennaio 2011, ha comunicato che l'Università degli Studi di ... gli ha affidato ulteriori 10 ore di attività didattiche collaterali nel periodo dal 22 al 26 agosto 2011 e la sessione d'esame conclusiva il giorno 26 agosto 2011, il Consiglio con delibera del 12 ottobre 2011 ha preso atto della nota suddetta;

- letta la nota in data 1 giugno 2012, con la quale il dott. ... ha comunicato “che anche per l'anno accademico in corso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di ... intende continuare ad avvalersi del sottoscritto per le sessioni d'esame, chiedendo se sia necessario attivare un nuovo procedimento oppure se sia sufficiente la comunicazione della circostanza al Consiglio ed al Capo dell'Ufficio di appartenenza”;

- osservato che il cultore della materia svolge un'attività di ricerca e di studio, come tale libera e di regola non assimilabile ad un incarico extragiudiziario soggetto ad autorizzazione;

- osservato altresì che il medesimo, ai sensi dell'art. 42 del r.d. 4 giugno 1938 n. 1269, può essere chiamato, come nella fattispecie, a comporre le commissioni per gli esami di profitto universitari;

- ritenuto che lo svolgimento dell'incarico in questione non può, tuttavia, pregiudicare il rendimento dell'attività professionale del magistrato, il quale deve tempestivamente informare il Capo dell'Ufficio e il CSM, specificando le attività che sarà chiamato ad espletare, ed il C.S.M. a sua volta trasmetterà la statuizione di presa d'atto, in relazione all'attività di studio e ricerca, e di autorizzazione, in relazione alle eventuali attività di partecipazione alle commissioni d'esame e didattiche collaterali, al Dirigente medesimo, al fine del relativo esercizio della potestà istituzionale di vigilanza;

- che, pertanto, nel caso di specie, in relazione all'impegno per l'anno accademico in corso il dott. ... dovrà avviare una nuova procedura (semplificata), con apposita istanza con allegate le statistiche ed il parere del Capo dell'Ufficio, al fine di permettere al CSM di vagliare la compatibilità dell'impegno con le esigenze dell'ufficio;

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

1) - il cultore della materia svolge un'attività di ricerca e di studio, come tale libera e di regola non assimilabile ad un incarico extragiudiziario soggetto ad autorizzazione;

2) - lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi non può, tuttavia, pregiudicare il rendimento dell'attività professionale del magistrato, il quale deve tempestivamente informare il Capo dell'Ufficio e il CSM, specificando le attività che sarà chiamato ad espletare, ed il C.S.M. a sua volta trasmetterà la statuizione di presa d'atto, in relazione all'attività di studio e ricerca, e di autorizzazione, in relazione alle eventuali attività di partecipazione alle commissioni d'esame e didattiche collaterali, al Dirigente medesimo, al fine del relativo esercizio della potestà istituzionale di vigilanza;

3) - il dott. ... in relazione all'impegno per l'anno accademico in corso dovrà avviare una nuova procedura (semplificata), con apposita istanza con allegate le statistiche ed il parere del Capo

dell'Ufficio, al fine di permettere al CSM di vagliare la compatibilità dell'impegno con le esigenze dell'ufficio.